

ORIGINALE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 15 del 27/10/2017 Prot. N. 1368

AREA ZIPA DI JESI - IMMOBILIARE C.M. S.R.L.. - AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE DI PARTE DELL'IMMOBILE IN FAVORE DELLA DITTA SATAM S.R.L. DI JESI



Ordinanza Commissario Liquidatore

N. 15 del 27/10/2017 Prot. N. 1368

AREA ZIPA DI JESI – IMMOBILIARE C.M.S.R.L.. – AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE DI PARTE DELL'IMMOBILE IN FAVORE DELLA DITTA SATAM S.R.L. DI JESI

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- che con contratto del 23/08/1974 Rep. N. 90350/9047, a rogito Notaio Furio Lupini di Jesi, registrato a Jesi il 06/09/74 al n. 1578, Vol. 169 Ufficio Atti pubblici, trascritto il 25/09/1974 al n. 12737 reg. ord. E 9078 part., il Consorzio ZIPA vendeva alla Ditta Hidrofluid S.p.A. con sede a Jesi Zona ZIPA un lotto di terreno distinto al Catasto del Comune di Jesi alla Sez. G Foglio VI mappale 92 e Foglio VII mapp. 137 per una superficie complessiva di mq. 15.400, per la costruzione di un opificio industriale;
- che con deliberazione n. 2279 del 12/10/87, esaminata senza rilievi dal Co. Re. Co. Marche in data 18/01/88, prot.n. 120, il Consorzio aveva incaricato l'avv. Riccardo Stecconi del Foro di Ancona ad iniziare la pratica per la retrocessione del lotto nei confronti della ditta HYDROFLUID s. p. a., in quanto quest'ultima aveva ceduto parte dell'area di sua proprietà alla ditta Gatto & Borsini di Jesi, con atto del 26/02/85, senza il preventivo benestare della ZIPA ed a causa del successivo fallimento della medesima ditta con sentenza del Tribunale di Ancona del 31/08/1987;
- visto e richiamato il comma a) dell'art. 4 del citato contratto del 23/08/1974 Rep. N. 90350/9047 che testualmente tra l'altro recita: la "Ditta" acquirente potrà cedere o in qualsiasi modo sostituire a sé medesima, in proprietà o in godimento, l'immobile in oggetto, sia prima che dopo la edificazione del suddetto stabilimento, altro soggetto, anche per modifica della sua struttura della sua ragione sociale, previo benestare del "Consorzio ZIPA", da formalizzarsi in atto pubblico; tale benestare è condizionato al patto che l'acquirente e i suoi aventi causa si obblighino a mantenere l'immobile in oggetto edificato o meno, nella effettiva e permanente destinazione industriale con annessa attività commerciale;
- che con nota pervenuta al Consorzio in data 08/06/93 e acquisita agli atti dell'ente l'Immobiliare C.M. s.r.l. con sede in Jesi Via dell'Asilo n. 1/bis, comunicava di essere proprietaria di parte dell'immobile già della Ditta HIDROFLUID S.p.A. spiegando che ne era venuta in possesso con le seguenti modalità:

 a) Il Tribunale Civile- ufficio fallimenti con decreto del 07/10/91 rep. n. 2240 cron. 8275
 - a) Il Tribunale Civile- ufficio fallimenti con decreto del 07/10/91 rep. n. 2240 cron. 8275 trasferiva alla FIN.CI. s. p.a. con sede a Giulianova (TE), l'immobile già di proprietà della ditta HYDROFLUID s. p. a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale del 31.08.87, suddiviso in 4 porzioni, sito in Jesi Via Leone XIII, zona ZIPA, della superficie di mq. 1942, edificato su un lotto di terreno della superficie di mq. 6.553, censito al Catasto Terreni del comune di Jesi-al Foglio 38, mappale 92 della superficie di mq. 3.951 ed al Foglio 39, mappale 137 della superficie di mq. 2602, denunciato al NCEU in 4 unità immobiliari in data 03.03.192 con i prot.n.3123, 314, 315 e 316;



b) l'Immobiliare C.M. s .r. I con sede a Osimo Aspio S.S.16 aveva acquistato, con atto di compravendita del 21/12/91, rep. n. 85353/7642, a rogito notaio G. Belogi di Civitanova Marche, registrato all'Ufficio del Registro di Macerata in data 09/01/92 al n. 296, , da FIN. Cl. S.p.a. il lotto con sovrastante capannone sopradescritto;

- che con nota del 08/06/1993 l'Immobiliare C.M. s.r.l. aveva richiesto al Consorzio l'autorizzazione a locare parte dell'immobile per una superficie di mq. 958 alla Cooperativa Esina Metalmeccanica Stampi Coop. E.M. Stampi soc. coop. a r. l. ed una superfice di mq. 410 alla ditta IDR. O.M.I. di Rapelli Mario, per lo svolgimento delle loro attività imprenditoriali, come da documentazione depositata agli atti del Consorzio;
- che con deliberazione n. 2928 dell'08/11/1993, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo del Consorzio ZIPA, previo acquisizione parere dello studio legale Avv. Stecconi di Ancona, autorizzava l'Immobiliare C.M. s.r.l. a cedere in locazione le superfici sopradette alle aziende richiedenti, confermando tutti i vincoli e condizioni contenuti nell'atto di compravendita del 23/08/74 rep. n. 90350/9047 menzionato, riportando apposita dichiarazione nei redigendi contratti di locazione, con l'obbligo di assoggettarsi anche al rispetto delle previsioni urbanistiche riportate nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Jesi in data 12/05/1993;
- che le parti interessate provvedevano a stipulare i contratti di locazione ed atti integrativi
 agli stessi contratti con i quali si obbligavano al rispetto dei vincoli contrattuali ZIPA ed alle
 previsioni urbanistiche previste dal Comune di Jesi in tale zona;
- che con nota del 18/10/2017, acquisita al prot. ZIPA al n. 1368 del 19/10/2017, l'Immobiliare C.M. s.r.l. con sede a Jesi , Via dell'Asilo, 1bis, avente come oggetto sociale la "produzione, trasformazione da materia prima in prodotto finito, lavorazione per conto terzi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, rappresentanza con o senza deposito e concessione in esclusiva per la vendita di abbigliamento in genere, capi di alta moda, calzature ed articoli in pelle ed accessori per l'abbigliamento e bigiotteria", ha richiesto al Consorzio l'assenso per la locazione di parte dell'immobile sito nel compendio ZIPA di Ancona, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi al Foglio 38 mapp. 92, sub. 7, in favore della ditta "SATAM s.r.l. con sede a Jesi, Via Tolstoi, 2/bis, avente come oggetto sociale la: "conduzione di un'azienda per la tornitura meccanica e per la costruzione di attrezzature e parti meccaniche, sia in Italia che a all'esteri", come si evince dalla documentazione presentata (planimetria catastale, visura All. A1) e A2), dichiarazione valore contratto di locazione, visura C.C.I.A. della società locataria ed attestazione di avvenuto versamento delle spese istruttoria pratiche, come prevista dalla delibera del Consorzio n. 3867/2008);
- visto e richiamato il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- visto e richiamato lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato



con deliberazioni nº 3372 del 19/11/99 e nº 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge;

- che l'art. 83 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 norma l'ambito di applicazione della presentazione della documentazione antimafia da parte dei soggetti privati alle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- **che** nella fattispecie il Consorzio ZIPA applica la normativa sopracitata nell'ambito del comma f) dell'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011;
- **che** il comma 3) lett. e) del citato art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 prevede che per la documentazione di cui al co. 1 art. 83 citato non è necessaria richiesta "per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 €";
- che la Immobiliare C.M. s.r.l. ha fatto pervenire con la nota del 18/10/2017 una dichiarazione nella quale il valore del contratto di locazione commerciale dell'immobile oggetto di autorizzazione è pari ad € 12.000,00 annui per i primi 2 anni e e di € 13.200 per le annualità successive, per un totale complessivo di € 63.600,00;
- **che** nel merito l'operazione gode dell'esenzione prevista dal citato art. 83 comma 3) lett. e), con salvezza di ogni diversa determinazione del Prefetto competente;
- preso atto delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con l' atto di compravendita del 23/08/1974 Rep. N. 90350/9047, a rogito Notaio Furio Lupini di Jesi, registrato a Jesi il 06/09/74 al n. 1578, Vol. 169, ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "Schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopracitate, che la Immobiliare C.M. s.r.l," e la "SATAM s.r.l.", si obbligheranno ad accettare e riportare nel redigendo atto di locazione commerciale dell'immobile , subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G del Comune di Jesi;
- **che** la ditta locataria SATAM S.r.l. dovrà dichiarare sul contratto di locazione commerciale la seguente locuzione:
 - "la società SATAM S.r.l. con sede con sede a Jesi, Via Tolstoi, 2/bis,, dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto del 23/08/1974 Rep. N. 90350/9047, a rogito Notaio Furio Lupini di Jesi, registrato a Jesi il 06/09/74 al n. 1578, Vol. 169, e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge";



- che l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- che è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante
 l'urgenza manifestata dalle società interessate;
- vista la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 264 del 30/03/2015 con la quale è stato nominato il Commissario Liquidatore il Dott. Paolo Di Paolo;
- vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 388 del 19/04/2017 con la quale è stato prorogato al Dott. Paolo Di Paolo l'incarico a Commissario Liquidatore.

DISPONE

- di approvare le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) di rilasciare la richiesta autorizzazione al trasferimento del compendio immobiliare in oggetto negli istituti e nelle forme negoziali indicate a mezzo del presente atto;
- 3) di autorizzare per l'effetto e per quanto di competenza la "Immobiliare C.M. s.r.i.", con sede a Jesi, Via dell'Asilo, 1 bis, avente l'oggetto sociale di cui alle premesse, alla locazione di parte dell'immobile sito nel compendio ZIPA di Jesi, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi al Foglio 38 mappale 92 sub. 7, in favore della ditta SATAM s.r.l con sede a Jesi, Via Tolstoi, 2/bis, avente come oggetto sociale: "la conduzione di un'azienda per la tornitura meccanica e per la costruzione di attrezzature e parti meccaniche, sia in Italia che a all'estero", come meglio si evince dalla documentazione presentata (planimetria catastale e visura, All. A1), A2) e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del Comune di Jesi, per le motivazioni tutte espresse nella premessa;
- 4) di determinare ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto che nulla osta, pertanto, alla locazione del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 5) di precisare che la presente autorizzazione e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;




- 6) di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
- 7) di prescrivere ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio che : sono confermate tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nel citato contratto: a) del 23/08/1974 Rep. N. 90350/9047, a rogito Notaio Furio Lupini di Jesi, registrato a Jesi il 06/09/74 al n. 1578, Vol. 169, in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del "Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B) che dovranno essere accettate in toto dalla nuova ditta, riportando sul contratto di locazione la seguente locuzione:

"La società SATAM S.r.I. con sede con sede a Jesi, Via Tolstoi, 2/bis,, dichiara di aver preso esatta e totale visione del contratto del 23/08/1974 Rep. N. 90350/9047, a rogito Notaio Furio Lupini di Jesi, registrato a Jesi il 06/09/74 al n. 1578, Vol. 169, e di volersi assoggettare alle prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e di accettare tutte le clausole del Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge"; b) le stesse dovranno avere come nuovo riferimento temporale la data di sottoscrizione del contratto di locazione; c) il contratto di locazione, dovrà essere inviato in copia autentica, munito degli estremi di avvenuta registrazione, a questo Consorzio entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente determinazione, il tutto sotto la responsabilità delle parti.

- 8) di comunicare il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle ditte richiedenti l'autorizzazione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE (Dott_Perolo, Di, Pagalo)

1/14/10



Data: 25/06/2014 - Ora: 17.09.16

Visura n.: T249247 Pag: 1

Fine

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio

Servizi Catasta li

genzia

Situazione degli atti informatizzati al 25/06/2014

Dati della richiesta

Comune di JESI (Codice: E388)

Catasto Fabbricati

Provincia di ANCONA

Foglio: 38 Particella: 92 Sub.: 7

Unità immobiliare

DATI IDENTIFICATIVI

DATI DI CLASSAMENTO

DATI DERIVANTI DA

Zona Micro Categoria Classe Consistenza

Rendita

25

Urbana

Sub

Particella

Foglio

Classamento e rendita validati (D.M. 701/94

DATI ANAGRAFICI

IMMOBILIARE C.M. - S.R.L. con sede in JESI

DATI DERIVANTI DA

INTESTATO Annotazioni

VIA PAPA LEONE XIII SNC piano:

Cens. Zona

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 15/05/2013 n.

AN0053927) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO 15926 .1/2013 in atti dal 15/05/2013 (protocollo n.

Euro 10.246,00

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI

RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 15/03/1993 Voltura n. 8769, 1/2012 in atti dal 27/09/2012 (protocollo n. ANO153436) Repertorio n.: 28038 Rogante: NOT. DE ANGELIS Sede: JESI Registrazione: UR Sede: JESI n.: 535 del 20/04/1993 VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura te lematica

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Articolo 1 (ambito oggettivo del regolamento)

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5º della I. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2º, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
- 2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

Articolo 2 (individuazione e scelta delle localizzazioni)

- L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
- 2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
- a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
- b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
- c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
- d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

Articolo 3 (localizzazione degli insediamenti)

- 1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

- Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

- 1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
- 2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1º della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
- 3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
- 4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
- 5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata ove necessario l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
- 6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di leasing. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di leasing che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.

Articolo 5 (destinazione degli immobili)

- 1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
- 2. L'atto di cessione deve contenere:
- a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
- b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
- c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
- 3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
- 5. Se l'Immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

- all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.
- 6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
- 7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi, Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
- 8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
- 9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc...).

Articolo 6 (servitù)

- 1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
- 2. Ove il peso imposto di sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.

Articolo 7 (Convenzioni)

- E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
- 2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 (prezzo degli immobili)

 Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun aggiomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9 (domande)

- 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
- 2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10 (dell'assegnazione)

- Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
- 2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

- ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.
- 3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
- 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
- 5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
- 6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

Articolo 11 (locazione di Immobili)

- Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
- 2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2º del precedente articolo 10.
- 3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

Articolo 12

(iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

- 1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda ai Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
- 2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
- 3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
- 5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4º implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa:

Articolo 13 (deroghe)

- 1. In casi di:
 - a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;
 - il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Arlicolo 14 (norma finale)

- Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

All-C

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.

Premesso

-	che, con provvedimento del, n, è stato disposta in favore della ditta (in appresso denominata "la Ditta") l'assegnazione del terreno ubicato	
	in Comune di, distinto in catasto al fg,	
	part, sub, con destinazione	
	urbanistica, ricadente nell'ambito	
	territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di	
	Ancona (in appresso "il Consorzio") per la realizzazione	
	della seguente iniziativa imprenditoriale:;	
-	che la Ditta ha provveduto al versamento della caparra	
	confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo	
	complessivo stabilito per il trasferimento del predetto	
	immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del	
	regolamento per la assegnazione, la vendita e la	
	concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento	
	di attività produttive (in appresso "il regolamento"),	
	approvato dal Consorzio con delibera di del	
75.5	, n, che, allegato al presente contratto, ne	
	forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta	
(i	sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione,	
tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si		
stipula quanto segue:		
	∧ ↑ 1	

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

Art. 2

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di distinto in catasto al fg. part. sub e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1º della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa. anche sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (eventuale).

Art. 5

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale, mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. _____ed Euro _ maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.

4

Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile – libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accesi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarle altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448,

5

rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."

Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità al quadro tecnico economico redatto in data _______ ed al progetto preliminare redatto in data _______ , entrambi depositati tra gli atti del consorzio che controfirmati dalle parti si intendono formare parte integrante e sostanziale del presente atto. La ditta si obbliga altresì ad inviare al consorzio copia conforme all'originale del titolo abilitativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari dell'edilizia, entro 10 gg. dall'avvenuto rilascio da parte del Comune interessato a mezzo raccomandata A.R. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Art. 11

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunic'azioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed potenziamento infrastrutturale deali agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

Art. 12

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

Art. 13

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di, in data, accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le

Archivio\regolamento e contratti tipo\schema tipo di contratto di vendita..doc

7

deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit., pari ad Euro, oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) – Art. 5 (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) – Art. 6 (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) – Art. 7 (obbligo

8

di mantenimento della destinazione imprenditoriale) – Art. 8 (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) – Art. 9 (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) – Art. 10 (rinuncia ad indennizzi) – Art. 12 (estensione dei patti ai contratti di leasing) – Art. 14 (limitazione della libertà contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) – Art. 16 (clausola compromissoria)



ORIGINALE

Certifico che la presente ordinanza è :	stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal contro la medesima non sono state prodotte
opposizioni.	contro la medesima non sono state prodotte
Jesi Ii,23/u/2017	
	Il Commissario Liquidatore

Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile

Jesi Iì, . 67/4/2017

Il Commissario Liquidatore (Dott, Paolo Di Paolo)